

cose che sono state dette dagli onorevoli preopinanti; d'altronde anche nel decreto costitutivo delle due Casse di sconto di Palermo e di Messina è stabilita una specie di proporzione fra le due Casse, corrispondente al modo col quale fu diviso fra di esse il capitale costituito. Certamente questo sarà uno degli elementi che io mi propongo di tener presente; ma per meglio raggiungere lo scopo di combinarle senza pregiudicarsi i diritti delle due sedi, io consulterò le persone le più conoscitrici delle condizioni della Sicilia e specialmente di Palermo e di Messina, a' cui lumi sarò certamente lieto di rimettermi per fare in modo che sia di soddisfazione generale ciò che sarà stabilito per l'ordinamento delle due Casse.

**DI SAN DONATO.** Io voterò volentieri i quattro articoli che la Commissione ci propone pel Banco di Sicilia. Credo poi che le giuste osservazioni fatte dall'onorevole Plutino per un accordo tra il Banco di Napoli e quello di Sicilia, come anche quelle sporte dall'onorevole Picardi potranno avere la loro parte nel regolamento interno dell'amministrazione e non mai negli articoli della presente legge, ma quello che io credo, o signori, d'assoluta necessità è di fare un articolo quinto in questo progetto, che possa mettere tanto il Banco di Sicilia quanto quello di Napoli in salvaguardia delle invasioni che potessero ancora venire per decreti reali. Io non mi dilungo, o signori, a farvi la storia dei tanti ordinamenti sul Banco di Napoli che hanno avuto luogo per semplici decreti reali in questi ultimi anni.

Ora ne abbiamo avuto uno in data del 6 giugno 1866 sotto il numero di 3747, il quale in certo modo se non ritornava ai Consigli di amministrazione tutti quei poteri che gli erano dati dallo statuto Manna e che furono da tutti accolti favorevolmente, pur tuttavolta gli ritorna dei poteri giusti ed esatti! Epperò io vorrei che la Camera avesse la cortesia di prendere in considerazione un mio articolo addizionale. Esso è concepito in termini raccomandabili. Basta ascoltarlo per comprendere la giustizia e la legalità di esso. Lo leggo:

« Fermi rimanendo gli ordinamenti organici sanciti pel Banco di Napoli anche coll'ultimo decreto reale del 6 giugno 1867, numero 3747, non innovazione ai medesimi sarà portata in avvenire senza essere proposta in apposita forma di legge. »

Io credo che la Commissione non avrà difficoltà di accettare questa mia proposta, e spero che l'onorevole ministro De Blasiis vorrà fare altrettanto.

**PRESIDENTE.** Sarà padrone però di discuterlo dopo...

**DI SAN DONATO.** Sta bene: all'oggetto mi riservo la facoltà di prendere di bel nuovo la parola per spiegare le vere ragioni per le quali mi sono indotto a domandare quest'aggiunta. Essa è oramai reclamata dagli inconvenienti sinora osservati nella facilità di cambiare radicalmente gli organici.

**D'AYALA.** Sull'articolo 2 ho domandato di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**D'AYALA.** Io debbo rammentare alla Camera che molte volte è venuto in considerazione il decreto di cui è parola in quest'articolo 2, il decreto cioè del 27 aprile 1863, n° 1226; ed è venuto in considerazione della Camera appunto perchè si credeva che non era nel potere del Ministero di emanare un decreto di ordinamento di un Banco passandolo dall'amministrazione governativa all'amministrazione autonoma. Per me è da lamentarsi che, presentata la prima relazione il 26 aprile, e ripresentata poi una nuova relazione raffazzonata sull'antica, in data del 1° luglio, in tutto questo intervallo non abbia potuto trovarsi qualche cosa più legislativamente compiuta, anzichè invocare le norme di un decreto; poichè l'invocare queste norme in una legge mi pare quasi che menomi il decoro della Camera; tanto più che dopo questo decreto del 27 aprile 1863 abbiamo una legge sul Banco di Napoli, la quale più si avvicina all'ordinamento vero del Banco, ed è la legge del 28 giugno 1866, n° 3050, in cui fu detto all'articolo 2: « È autorizzata sul bilancio del 1865, parte straordinaria del Ministero delle finanze la spesa di lire 1,554,537 da iscriversi in apposito capitolo. » E qui intendo come una legge indichi certa somma da scriversi in un capitolo del bilancio; ma non veggio nella legge (come non dovevo vedere) richiamato un decreto. Oltre a che io non ho bene inteso quale debba essere questa ampliamento maggiore, e questa maggior prevalenza nell'elemento locale elettivo; poichè leggendo appunto questo decreto, io trovo che il Consiglio generale è veramente tale, da non potersi esigere un maggiore allargamento nell'elezione.

Io rammento alla Camera come esso è composto. Il sindaco, elemento elettivo. Il presidente della Camera di commercio. Il presidente del tribunale di commercio. Quattro membri eletti dalla Camera di commercio. Quattro dal Consiglio provinciale. Quattro dal Consiglio comunale. Due eletti dalla Camera degli avvocati. Qual altra prevalenza dobbiamo noi ricercare per il Banco di Sicilia, oltre quella che ho indicato per il Banco di Napoli? Questo appunto io noto perchè la Camera nell'esaminare il disegno di legge sappia quale sia il concetto di questa maggiore preminenza, di questo maggiore svolgimento elettivo. Per la qual cosa io m'indirizzo agli studi fatti dal nostro laborioso relatore per assicurarmi quale elemento elettivo maggiore egli intenda che possiamo noi intermettere nella formazione del Consiglio generale; seppure, oltre il Consiglio generale non si voglia parlare del Consiglio di amministrazione, sul quale credo certo potremo richiedere rinnovazioni, giacchè esso si compone del direttore, di due ispettori generali del Banco e di due delegati scelti dal Consiglio generale fra i suoi membri.

Dopo che avrò avuto questa risposta, io, potendo e dovendo, ripiglierei il discorso.